Caso "Morbier": La protezione delle IG nell'UE copre la forma o l'aspetto del prodotto se tale riproduzione è suscettibile di indurre in errore il consumatore, a cura della Sig.ra Silvia Francazi, Avvocato

In data 18 novembre 2022, la Corte di Appello di Parigi ha posto fine alla controversia tra il *Syndicat Interprofessionnel de defense du Fromage Morbier*<sup>1</sup> (di seguito, il "*Syndicat*") e la la société *Fromagère du Livradois SAS* (di seguito, la "*Societé*"), produttrice, dal 1979, del formaggio denominato (dal 2007, in precedenza "*Morbier*") "*Montboissié*<sup>2</sup> *du Haut Livradois*", accertando in via definitiva l'illiceità dell'adozione, da parte di quest'ultima, di una forma "fisica" analoga a quella del *Morbier*<sup>3</sup>, per la presentazione del formaggio di propria produzione.

## 1. Riepilogo dei precedenti gradi di giudizio.

La Corte parigina si è pronunciata in riforma di una precedente sentenza, annullata dalla Corte di Cassazione a seguito del pronunciamento pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 dicembre 2020, relativo all'interpretazione delle disposizioni degli articoli 13, par. 1, dei Regolamenti europei nn. 510/2006 e 1152/2012, in cui si era, per l'appunto, evidenziato come la tutela apprestata alle DOP da tali norme non operi con esclusivo riguardo all'utilizzazione, da parte di terzi, della denominazione, ma anche alla riproduzione della forma o dell'apparenza esteriore del prodotto coperto dalla denominazione, laddove tale riproduzione sia suscettibile di indurre il consumatore a ritenere che al prodotto considerato sia riferibile la medesima denominazione.<sup>4</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prodotto tutelato con denominazione di origine controllata con Decreto del 22 dicembre 2000 – che, seppur abrogato, ha definito la zona geografica di riferimento e le condizioni necessarie per fregiarsi della denominazione, prevedendo, all'articolo 8, un periodo transitorio in cui le imprese situate al di fuori della zona geografica di riferimento avrebbero potuto continuare ad utilizzare tale denominazione senza la menzione "DOC", fino alla scadenza di un termine di cinque anni dalla pubblicazione della registrazione della denominazione d'origine "Morbier" a titolo di DOP – e, successivamente, per l'appunto, come DOP. La descrizione contenuta nel disciplinare, fornita dal regolamento di esecuzione della Commissione n. 1128/2013 del 7 novembre 2013 è la seguente "Il "Morbier" è un formaggio prodotto con latte crudo vaccino, a pasta pressata, non cotta, di forma cilindrica piatta a facce piane e scalzo lievemente convesso, con diametro da 30 a 40 cm, altezza da 5 a 8 cm e peso da 5 a 8 kg. Esso presenta al centro una striscia nera orizzontale, unita e continua lungo tutto il taglio. La crosta è naturale, strofinata, di aspetto regolare, ammuffita, segnata dalla trama dello stampo, di un colore che va dal beige all'arancione, con sfumature aranciate tendenti al marrone, al rosso e al rosa. La pasta è omogenea, di un colore che va dall'avorio al giallo pallido e presenta spesso un'occhiatura sparsa del diametro di un ribes o bollicine appiattite. Essa è morbida al tatto, burrosa e tenera, poco collosa al palato, a grana liscia e sottile. Il gusto è schietto, con note lattiche, di caramello, vaniglia e frutta; i sapori sono equilibrati e, con la stagionatura, la gamma aromatica si arricchisce di note tostate, speziate e vegetali. Il contenuto di grassi è di almeno 45 g/100 g dopo completa essiccazione. Il tasso di umidità nel formaggio scremato deve essere compreso tra il 58% e il 67%. La stagionatura del formaggio dura almeno 45 giorni a partire dal giorno di produzione, senza interruzione del ciclo".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Autorizzata, conformemente al decreto del 22 dicembre 2000, ad utilizzare la denominazione "Morbier", senza la menzione DOC, fino all'11 luglio 2007, data a partire dalla quale aveva sostituito la denominazione con "Montboissié du Haut Livradois", titolare del marchio statunitense "Morbier du Haut Livradois", depositato il 5 ottobre 2001 e rinnovato nel 2008 per dieci anni, nonché, dal 5 novembre 2004, del marchio francese "Montboissier".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nel senso di cui si dirà.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Con tale arresto, pertanto, la Quinta Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea aveva riconosciuto la suscettibilità della riproduzione delle caratteristiche fisiche di un prodotto protetto da una DOP a costituire prassi idonea

Nel dettaglio, il *Syndicat* aveva contestato alla *Societé* di procurare danno alla denominazione protetta e di commettere atti di concorrenza sleale e parassitaria, producendo e commercializzando un formaggio visivamente assimilabile al prodotto protetto dalla DOP "*Morbier*" – in particolare, contrassegnato da una striscia nera posta a separazione di due parti del formaggio – al fine di creare confusione con il prodotto DOP e di sfruttare la notorietà dell'immagine ad esso associata, senza doversi conformare al disciplinare.

Le domande attoree – rispettivamente, di condanna all'immediata cessazione di qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto della denominazione della DOP per prodotti da essa non protetti, di ogni usurpazione, imitazione o evocazione della medesima nonché di ogni altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto con qualunque mezzo idoneo ad indurre in errore sull'origine del prodotto, o di qualsivoglia altra prassi idonea ad indurre in errore<sup>5</sup> il consumatore sulla vera origine del prodotto, nonché di risarcimento del danno – erano state rigettate dapprima con sentenza del 14 aprile 2016 del *Tribunal de grande instance de Paris* e, successivamente, con sentenza del 16 giugno 2017 della *Cour d'appel de Paris*.

In particolare, le Corti francesi di prime e seconde cure avevano negato costituisse illecito la commercializzazione di un formaggio avente caratteristiche contenute nel disciplinare del formaggio *Morbier*, evidenziando, in estrema sintesi, come la normativa sulla DOP non sia diretta a tutelare l'aspetto di un prodotto o ad inibire l'utilizzo delle tecniche di fabbricazione o la riproduzione di una o più caratteristiche contemplate nel disciplinare per la realizzazione di prodotto non oggetto di tutela DOP, bensì la sua denominazione. Di talché, in assenza di specifica privativa, tali elementi risultavano suscettibili di legittima utilizzazione, nel rispetto del principio di libera concorrenza.

L'impostazione ermeneutica adottata dal Tribunale e dalla Corte di Appello dimostrava di ritenere che, in mancanza di un diritto esclusivo, la riproduzione dell'aspetto di un prodotto si inserisca nella sfera della libertà di commercio e d'industria nonché di riconoscere come, quanto all'apposizione della striscia orizzontale, la medesima costituisse espressione di in una tradizione storica antichissima riferibile anche a formaggi diversi dal *Morbier*, applicata dalla *Societé* ancor prima del riconoscimento della DOP e non basata su investimenti del *Syndicat* o dei suoi membri.

Proprio sulla scorta di tali considerazioni, la sentenza annullata aveva omesso di pronunciarsi sul quesito relativo alla possibilità di ravvisare nel tratto blu orizzontale volto a separare a metà ciascuna forma, come sostenuto dal *Syndacat*, una caratteristica di riferimento e particolarmente distintiva del "*Morbier*" nonché la sua

ad indurre in errore il consumatore in ordine alla reale origine del prodotto - ai sensi dei rispettivi articoli 13, paragrafo 1, dei Regolamenti 510/2006 e 1151/2012 - a prescindere dalla riproduzione della medesima denominazione.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sul punto, valgono le note considerazioni in ordine alla necessità di porre a parametro di riferimento per la suscettibilità della violazione ad indurre in errore: a) il consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di cui alle sentenze della Corte di giustizia UE 21 gennaio 2016, in causa C-75/15, *Viiniverla*, p.ti 25 e 28, nonché 7 giugno 2018, in causa C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*, p.to 47, nonché b) i fattori rilevanti nel caso esaminato, quali le modalità di presentazione al pubblico e di commercializzazione dei prodotti ed il contesto fattuale, secondo quanto specificato in Corte di giustizia UE 4 dicembre 2019, in causa C-432/18, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, p.to 25.

riproduzione, associata a tutti i fattori pertinenti del caso, come suscettibile di indurre il consumatore in errore quanto all'effettiva origine del prodotto commercializzato sotto la denominazione "Montboissié".

A sostegno del proprio ricorso presso la *Cour de cassation*, il *Syndacat* aveva sostenuto come la tutela della DOP dovesse intendersi, ai sensi degli articoli 13 dei regolamenti nn. 510/2006 e 1151/2012, rivolta avverso qualsiasi prassi tale da indurre in errore il consumatore in ordine alla reale origine del prodotto e come non fosse stata, *funditus*, affrontata la questione se l'inserimento della striscia centrale scura, posta a separazione di ciascun esemplare del prodotto, fosse idonea all'induzione in errore del consumatore sulla reale origine del medesimo.

Dal proprio canto, la *Société* aveva sostenuto come l'esistenza della DOP non risulti preclusiva rispetto alla possibilità, per operatori non aventi titolo a fregiarsi della denominazione, di produrre e commercializzare prodotti simili, purché tali da non indurre a ritenere che beneficino della denominazione stessa, mediante l'uso del segno costituente la denominazione o mediante l'usurpazione o l'evocazione di detta DOP.

Più nel dettaglio, la *Societé* aveva argomentato come la "prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti", ai sensi dei rispettivi articoli 13, paragrafo 1, lettera d), dei Regolamenti nn. 510/2006 e 1151/2012, avrebbe dovuto necessariamente riguardare l'origine del prodotto, non potendo sic et simpliciter derivare dal mero aspetto del prodotto in quanto tale, a prescindere dall'apposizione di indicazioni riferibili alla provenienza protetta sull'imballaggio.

## 2. Iter motivazionale dell'arresto reso il 18 novembre 2022 dalla Corte di Appello di Parigi.

L'arresto del 18 novembre 2022 della Corte di Appello di Parigi, investita del giudizio a seguito dell'annullamento, operato dalla Corte di Cassazione, della precedente pronuncia, delinea, secondo quanto si specificherà, in modo rispondente all'*input* della Corte di Giustizia nonché delineando un *revirement* rispetto alle precedenti battute del contenzioso in esame, l'essenziale accoglimento delle argomentazioni del *Syndacat*, basate sulla valorizzazione della suscettibilità delle norme in materia di tutela DOP a tutelare il Morbier da qualsivoglia utilizzazione diretta od indiretta della denominazione per prodotti dalla medesima non tutelati, nonché da qualsivoglia usurpazione, imitazione od evocazione della denominazione, nonché indicazione falsa o fallace quanto alla provenienza, all'origine, alla natura od alle qualità essenziali del prodotto, con qualsiasi mezzo tale da determinare una errata impressione sull'origine del prodotto, in modo da ricomprendere qualsiasi pratica suscettibile di indurre il consumatore in errore rispetto alla effettiva origine del prodotto, inclusa l'utilizzazione di una riga orizzontale posta a separazione in due parti del formaggio<sup>6</sup>, presente tanto nel *Morbier* che nel *Montboissié*.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> "[...] autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit par quelque moyen que ce soit qui serait de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit, toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit, et spécialement toute utilisation d'une raie sombre horizontale séparant deux parties du fromage [...]".

Nell'*iter* motivazionale, focalizzata l'attenzione sul tratto blu orizzontale che contraddistingue il formaggio *Morbier*, la decisione si è, anzitutto, interrogata sulla possibilità di riconoscere al medesimo elemento lo *status* di "caratteristica di riferimento e particolarmente distintiva" del prodotto, evidenziando come il fulcro della controversia consistesse nella riproduzione, in relazione al formaggio "*Montboissié*", di tutte le caratteristiche concernenti l'estetica del prodotto, non necessitate dalla metodica di produzione, proprie del formaggio protetto da denominazione.

In proposito, la Corte ha rammentato come, nelle conclusioni rese dall'Avvocato Generale della Corte di Giustizia nell'ambito della causa C-490/19 (p.to 36 della pronuncia), si sia affermato che l'articolo 13, par. 1, lettere da a) a d) dei Regolamenti nn. 510/2006 et 1151/2012 preveda una protezione ad ampio spettro, tale da vietare, per un verso, l'utilizzazione, l'usurpazione e l'evocazione della denominazione protetta e, più in generale, ogni pratica parassitaria volta a profittare della relativa reputazione e, per altro verso, ogni condotta suscettibile di determinare un rischio di confusione tra i prodotti che beneficino di tale denominazione ed altri. Nel solco di tale impostazione, la Corte ha ammesso come, pur non avendo la denominazione la funzione di tutelare le caratteristiche del prodotto, non sia escluso che il suo utilizzo, da parte di altri, possa costituire una pratica tale da indurre il consumatore in errore. Sul punto, la motivazione ha, in particolare, rammentato come la Corte di Giustizia, nella sua pronuncia del 17 dicembre 2020, abbia precisato – rispetto alla possibilità, per la riproduzione della forma o dell'apparenza esterna di un prodotto tutelato da una denominazione registrata, di costituire pratica proibita ai sensi dell'art. 13, par. 1, lett. d) dei Regolamenti nn. 510/2006 et 1151/2012 – come l'espressione "qualsiasi altra pratica", di cui alle disposizioni in parola, sia riferibile anche alla riproduzione della forma o dell'apparenza di un prodotto tutelato da una denominazione registrata, ove la denominazione non figuri né sul prodotto né sull'imballaggio ma la riproduzione sia suscettibile d'indurre in errore il consumatore in ordine alla effettiva origine del prodotto, parametrando tale giudizio alla percezione di un consumatore medio europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento, considerati tutti i fattori pertinenti, comprese le modalità di presentazione al pubblico e di commercializzazione dei prodotti e del contesto fattuale (p.to 39 della pronuncia).

Tanto premesso in termini astratti in merito alla suscettibilità di elementi estetici, tipici del prodotto tutelato da DOP, nella misura in cui afferiscano anche ad altro, non prodotto nel rispetto del Disciplinare, di costituire "altra pratica" illegittima ex artt. 13, par. 1, lett. d) dei Regolamenti in parola, la Corte si è soffermata ad esaminare se, sul piano concreto, nel caso di specie, la striscia scura nera potesse considerarsi, sulla base degli elementi probatori assunti e delle argomentazioni del *Syndacat* – relative all'impossibilità di ricondurre alla riga scura centrale orizzontale riprodotta al centro del formaggio *Morbier* una funzione tecnica - connessa al processo di fabbricazione<sup>7</sup> – elemento costituente mero segno di riconoscimento.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> In origine, il processo di produzione del formaggio si articolava in due fasi, con la conseguenza che la striscia scura costituiva elemento di delimintazione tra le due parti del prodotto, costituenti il risultato di distinte fasi produttive. Preme, tuttavia, specificare, come sul punto la sentenza abbia specificamente considerato la circostanza per cui la riga scura, nel caso del *Morbier*, fosse determinata dal carbone vegetale mentre, nel caso del *Montboissié*, dall'uvetta.

Sul punto, *inter alia*, la disamina di sondaggi condotti in diversi paesi europei ha consentito alla Corte di affermare lo *status* di caratteristica di riferimento e particolarmente distintiva (evocativa) del formaggio *Morbier* del tratto blu orizzontale agli occhi del consumatore medio europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento.

Quanto alle ulteriori caratteristiche di forma (cilindrica), dimensionali del prodotto *Montboissié* (altezza 6 cm, diametro di 25 cm) nonché di consistenza e colore (pasta appiccicosa al taglio di coltello, di colore avorio, caratterizzata da una piccola apertura con dei piccoli fori appiattiti) del prodotto *Montboissié*, che il Syndacat aveva argomentato essere identiche a quelle del *Morbier*, pur essendo emerse alcune differenze, relative alla grandezza della mola, all'esatto colore della crosta, alla consistenza ed al colore della pasta, alla lunghezza della linea centrale orizzontale, alla composizione del formaggio (pastorizzato unicamente per il *Montboissié*), le medesime non sono state considerate dalla Corte determinanti, ovvero idonee a suggerire al consumatore medio uno 'scostamento' di immagine da quella del *Morbier*, cui avrebbe, in ogni caso, assimilato e confuso il *Montboissié*.

La disamina di tali caratteristiche, oltre che dell'esito del sondaggio, nonché delle modalità di usuale presentazione al pubblico dei rispettivi prodotti in Francia e nel territorio europeo – mediante fotografie tali da immortalare spicchi in luogo dell'intera forma, sì da far risaltare la striscia scura – ha consentito alla Corte di riconoscere l'evocatività dell'aspetto generale del *Montboissié*, sia esteriore che relativo alla pasta interna (di color avorio, con piccoli fori ed attraversata al suo centro dalla striscia scura) del formaggio *Morbier*.

In atri termini, è stato riconosciuto come la striscia scura sia suscettibile di indurre in errore, quanto alla reale origine del prodotto, il consumatore, facendo quest'ultimo riferimento, in ragione dell'aspetto complessivamente molto simile, al medesimo *Morbier*; le discrasie relative alla composizione del formaggio od al colore della linea centrale sono state ritenute insufficienti ad eliminare il rischio di confusione, al pari delle differenze in punto di etichettatura e denominazione.

Tanto premesso in ordine alla natura dell'accertamento esplicitato nella parte motiva della sentenza, la Corte, oltre ad interdire alla *Societé* la prosecuzione della produzione e della messa in vendita di un formaggio con riprodotta la riga centrale scura orizzontale distintiva del *Morbier*, ritenendo esser derivati al *Syndacat* pregiudizi sia in termini di lucro cessante che di carattere morale e, di converso, guadagni alla *Societé* – compresi i risparmi di spesa derivanti dai mancati investimenti in ambito tutela proprietà intellettuale, materiali e promozionali, in considerazione della contraffazione del *Morbier*, la cui promozione era stata consentita dagli investimenti dei relativi produttori – ha condannato la *Societé* a risarcire il *Syndacat* per Euro 5.000,00 in riparazione del pregiudizio morale e per Euro 10.000,00 a titolo di pregiudizio economico ed interessi, oltre che alla refusione delle spese di giudizio sostenute per il primo e secondo grado di giudizio (liquidati complessivamente nella cifra di Euro 50.000,00).

## 3. Considerazioni conclusive

Secondo quanto anticipato, la Corte nazionale francese risulta essersi espressa nel solco tracciato dall'arresto con cui la Corte di giustizia UE, il 17 dicembre 2020, in causa C-490/19, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier c. Société Fromagère du Livradois SAS, aveva enunciato, avuto riguardo alla violazione della denominazione d'origine protetta "Morbier" nonché ad atti di concorrenza sleale e parassitaria asseritamente protratti in danno del Syndacat – relativamente alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 T.F.U.E., dalla Cour de cassation francese, avente ad oggetto il quesito "Se l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, e l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, debbano essere interpretati nel senso che essi vietano solo l'uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata o se debbano essere interpretati nel senso che essi vietano la presentazione di un prodotto protetto da una denominazione d'origine, in particolare la riproduzione della forma o dell'aspetto che lo caratterizzano, che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, anche se la denominazione registrata non viene utilizzata", i principi di diritto in base ai quali (i) "L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, e l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, devono essere interpretati nel senso che essi non vietano solo l'uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata."; (ii) "L'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 510/2006 e l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1151/2012 devono essere interpretati nel senso che essi vietano la riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, qualora questa riproduzione possa indurre il consumatore a credere che il prodotto di cui trattasi sia oggetto di tale denominazione registrata. Occorre valutare se detta riproduzione possa indurre in errore il consumatore europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, tenendo, conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie.".

Pertanto, risulta obliterata l'impostazione ermeneutica fatta propria da Lussemburgo, in base alla quale dagli articoli 13, paragrafo 1, dei Regolamenti nn. 510/2006 e 151/2012 non sarebbe evincibile unicamente il divieto dell'uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata, quanto, piuttosto, un elenco graduato di comportamenti vietati<sup>8</sup>, tra cui: (*i*) per quanto concerne quanto *sub* lett. a) delle rispettive disposizioni, l'impiego diretto o indiretto di una denominazione registrata per i prodotti che non siano oggetto di registrazione, in una forma che sia identica o fortemente simile dal punto di vista fonetico e/o visivo<sup>9</sup>; (*ii*) per quanto concerne quanto

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sul punto, la pronuncia fa riferimento alla recente sentenza Corte di giustizia CE 2 maggio 2019, in causa C-614/17, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud, p.to 27.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> In poposito, la pronuncia fa riferimento alla sentenza Corte di giustizia CE 7 giugno 2018, in causa C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*, p.ti 29, 31 e 39.

sub lett. b) – d) delle rispettive disposizioni, altri comportamenti non implicanti l'utilizzo né diretto né indiretto delle medesime denominazioni<sup>10</sup>.

Volendo ripercorrere l'*iter* argomentativo optato dalla Corte di Giustizia, tali considerazioni avevano, in primo luogo, consentito alla Quinta Sezione di porre l'attenzione sulla necessità di operare un *distinguo* tra le violazioni dipendenti da condotte di impiego abusivo della denominazione – di cui ai rispettivi artt. 13, par. 1, lett. a), dei Regolamenti in parola – e quelle che, pur non concernendo l'impiego della denominazione, siano tali da suggerirla, in modo da indurre il consumatore a stabilire un sufficiente nesso di prossimità con detta denominazione, di cui alle lettere b)-d).

Quanto alla fattispecie di "evocazione", la Corte aveva rammentato come la medesima possa dirsi integrata ove il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce protetta dalla DOP – circostanza che spetta al giudice nazionale valutare tenendo conto, se del caso, dell'incorporazione parziale di una DOP nella denominazione controversa, di una similarità fonetica e/o visiva di tale denominazione con tale DOP, o ancora di una somiglianza concettuale tra detta denominazione e detta DOP – oltre che, in base al più recente orientamento<sup>11</sup>, per quanto attiene alle possibili condotte rilevanti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, dell'uso di segni figurativi, ove i medesimi siano direttamente idonei a richiamare nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, a causa della loro vicinanza concettuale con la medesima denominazione, i prodotti che ne beneficino legittimamente.

Riguardo la riferibilità delle condotte violative ai sensi dei rispettivi articoli 13, paragrafo 1, lettera c), dei Regolamenti citati, a quelle di cui alle lettere a) e b), a "qualsiasi altra indicazione", la Quinta Sezione aveva chiarito come tale dicitura faccia riferimento alle informazioni apposte, in qualsivoglia forma, su confezioni od imballaggi oppure ad informazioni inserite nella pubblicità o riferite nei documenti relativi ai prodotti, che, pur non evocando l'indicazione geografica protetta, siano qualificabili come false od ingannevoli rispetto a provenienza, origine, natura o qualità essenziali del prodotto, in considerazione della suscettibilità di tali elementi a fungere da collegamento tra prodotto ed indicazione.

Rispetto, infine, alle condotte di cui ai rispettivi articoli 13, paragrafo 1, lettera d), dei medesimi Regolamenti, era stato riconosciuto come l'espressione "qualsiasi altra prassi", non specificando le condotte vietate (dichiaratamente stigmatizzando come violativi, in via estensiva, tutti i comportamenti che, diversi da quelli vietati dai rispettivi articoli 13, paragrafo 1, lettere da a) a c), siano suscettibili di indurre in errore il consumatore in ordine alla reale origine del prodotto), attesti inequivocamente come il regime di protezione di DOP ed IGP sia ispirato alla necessità di assicurare massima chiarezza informativa circa l'origine e le proprietà dei prodotti,

Ovvero, come rammentato, l'usurpazione, l'imitazione o l'evocazione o qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine o qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore in ordine alla effettiva origine dei prodotti.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Si allude espressamente, sul punto, alla recente sentenza Corte di giustizia CE 2 maggio 2019, in causa C-614/17, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, p.ti 18 e 22.

funzionale al compimento di scelte di acquisto maggiormente consapevoli nonché ad evitare prassi di induzione in errore con riguardo alla qualità del prodotto che, nel caso delle DOP e delle IGP, è consustanziale alla provenienza da una determinata zona geografica<sup>12</sup>.

Con la decisione del 18 novembre 2022, la Corte di Appello di Parigi ha acceduto ad una concezione estesa della tutela delle DOP, atta ad accordare, ai sensi dei Regolamenti europei nn. 510/2006 et 1151/2012, una protezione anche prescindente dall'uso della denominazione registrata *tout court* ma riferibile alle caratteristiche materiali proprie del prodotto coperto da denominazione, nella misura in cui le medesime, parimenti presenti in altro prodotto non riguardato dalla denominazione tutelata, siano idonee ad indurre in confusione il consumatore rispetto alla effettiva origine di quest'ultimo, determinandone l'assimilazione al prodotto DOP.

L'interpretazione ivi delineata dell'enunciato di cui al paragrafo 1, lettera d) dei medesimi Regolamenti, come anche suggerito dall'Avvocato Generale nell'ambito del giudizio europeo, garantisce alla disposizione l'assolvimento del ruolo di norma di completamento del regime di tutela delle denominazioni registrate<sup>13</sup>, tale da apprestare – in considerazione della capacità della DOP di identificare un prodotto originario di una specifica area geografica, contraddistinto da qualità o caratteristiche ricollegabili unicamente a tale area ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani – una tutela relazionata alla sua naturale riferibilità ad un prodotto che presenti determinate qualità o caratteristiche, evitando lo sfruttamento parassitario dell'esteriorità del prodotto cui la denominazione sia riferibile.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Per approfondimenti sul tema del collegamento modulato tra qualità e caratteristiche e zona geografica di provenienza con riguardo alle DOP ed alle IGP, secondo la dottrina contraddistinte dal c.d. milieu geographique "di primo" o "di secondo livello", si rinvia a A. VANZETTI - V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012, 364 ss.; C. GALLI, Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, in Riv. dir. ind., 2004, 70; C. GALLI - V. FALCE, Globalization of the economy, protection of designations of origin and limits to production, in G. GHIDINI - F. GENOVESI, Intellectual property and market power, ATRIP Papers, 2006-2007, Buenos Aires, 2008, 196; M. LIBERTINI, L'informazione sull'origine dei prodotti nella disciplina comunitaria, in Riv. dir. ind., 2010, I, 301; C. BALDINI, La tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine, in N. BOTTERO (a cura di), La riforma del codice della proprietà industriale - Commentario alle modifiche al codice della proprietà industriale apportate dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, Milano, 2011, 61. Si segnala, peraltro, come la giurisprudenza europea si sia mostrata piuttosto rigorosa nel reputare l'incompatibilità degli artt. 28 e 30 del Trattato CE (oggi artt. 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con una eventuale tutela (eccetto la possibilità di tutela come marchio) apprestata a denominazioni che siano incapaci di suggerire un nesso territoriale con il luogo d'origine dei prodotti (Corte di giustizia CE18 novembre 2003, in causa C-216/01, Budejovicky Budvar I, in Racc. 2003, pag. I-13617, p.ti 107 ss.; Corte di giustizia CE 7 maggio 1997, in cause riunite da C-321/94 a C-324/94, Pistre, ivi, 1997, pag. I-02343). <sup>13</sup> Si rinvia, sul punto, al paragrafo 27 delle Conclusioni rassegnate nell'ambito del giudizio C-490/19.